



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Disciplinare in Materia di Incarichi Dirigenziali e di Responsabilità - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 5 febbraio 2019, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 15/2019 – Verb. 368

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015;

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l’art. 19;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Università e delle Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione - Area VII - per il quadriennio normativo 2006 - 2009 ed il biennio economico 2006 - 2007, sottoscritto il 28 luglio 2010, nonché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente della medesima area per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 28 luglio 2010;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 144 del 30 dicembre 2013 di “Esecuzione delibera n. 81/2013, come modificata dalla delibera n. 200 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione dell’11 dicembre 2013 - Riorganizzazione dell’Amministrazione centrale dell’Ente”, e successive modificazioni e/o integrazioni, con cui sono stati costituiti n.10 uffici dirigenziali di II livello, 10 strutture tecniche di particolare rilievo e n.7 uffici non dirigenziali;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 145 del 31 dicembre 2013 di “Affidamento incarichi di facente funzioni di direzione degli uffici dirigenziali di II livello, di facente funzioni di responsabile delle Strutture di particolare rilievo e di facente funzioni degli uffici non dirigenziali, dell’Amministrazione Centrale dell’Ente e successivi provvedimenti di affidamento di incarichi;

VISTA la delibera n. 51 adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 12 marzo 2015, con cui è stata approvata l’istituzione del nuovo ufficio non dirigenziale “Attività stragiudiziali e contratti di lavoro” afferente alla Direzione Centrale Gestione Risorse Umane, e sono state definite le relative attività;

VISTA il provvedimento n. 23 del Direttore Generale, prot. AMMCNT-CNR n. 0022836 del 2 aprile 2015, con cui in esecuzione della suddetta delibera n. 51/2015, è stato costituito l’Ufficio non dirigenziale “Attività stragiudiziali e contratti di lavoro” afferente alla Direzione Centrale Gestione Risorse Umane, ridefinendo quindi a n.8 gli uffici non dirigenziali nell’assetto organizzativo approvato;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e successive modificazioni e integrazioni;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTA la delibera n. 132/2014 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 10 luglio 2014, con la quale, ad integrazione delle previsioni del succitato Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

VISTA, altresì, la delibera n. 137/2017 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 ottobre 2017, con la quale è approvato l'aggiornamento del "Codice di comportamento del CNR";

VISTA la relazione del Direttore Generale, prot. AMMCNT-CNR n. 0089719 del 31 dicembre 2018;

VISTA la nota integrativa del Direttore Generale, prot. AMMCNT-CNR n. 007265 del 31 gennaio 2019;

CONSIDERATO che l'attuale assetto organizzativo dell'Ente necessita, preliminarmente al conferimento degli incarichi di responsabilità dirigenziale ivi delineati, di norme interne che specifichino la portata dell'art.19, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 con lo scopo di garantirne un'applicazione uniforme;

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative;

PRESO ATTO delle osservazioni espresse dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 4 febbraio 2019, con verbale n. 1612;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del disciplinare in materia di incarichi dirigenziali e di responsabilità del CNR, recependo le osservazioni del Collegio dei revisori dei conti;

DELIBERA

1. Di approvare il disciplinare in materia di incarichi dirigenziali e di responsabilità del CNR, secondo il testo di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente delibera, comprensivo delle osservazioni del Collegio dei revisori dei conti.

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Massimo Inguscio

IL DIRETTORE GENERALE

IN FUNZIONE DI SEGRETARIO

F.to digitalmente Giambattista Brignone



DISCIPLINARE IN MATERIA DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI RESPONSABILITA'

Indice

Art. 1 (Fonti normative e ambito di applicazione)

Art. 2 (Obiettivi)

Art. 3 (Natura della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali)

Art. 4 (Procedura e contenuto degli avvisi di interpello)

Art. 5 (Soggetti e destinatari dell'interpello)

Art. 6 (Criteri di valutazione nel conferimento degli incarichi)

Art. 7 (Curricula dei dirigenti)

Art. 8 (Modalità di conferimento degli incarichi)

Art. 9 (Incarichi in caso di riorganizzazione delle strutture)

Art. 10 (Conferimento di incarichi *ad interim*)

Art. 11 (Aree a rischio corruzione)

Art.12 (Rotazione degli incarichi per i dirigenti nei ruoli dell'Ente)

Art.13 (Responsabilità del Direttore Generale e del Direttore Centrale nelle more della decorrenza dell'incarico)

Art. 14 (Revoca)

Art. 15 (Disposizioni finali)



Art.1 Fonti normative e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente disciplinare si applicano al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale generale e non generale presso il CNR, in attuazione dell'art. 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli incarichi conferiti ai sensi dei commi 5-bis 6 e 6 quater dello stesso articolo 19, fermo restando quanto previsto dalle medesime disposizioni in relazione ai requisiti oggettivi e soggettivi e alle modalità di assegnazione di tali incarichi.
2. I criteri e le modalità indicati, volti a garantire efficienza, imparzialità e trasparenza, operano nel rispetto della disciplina in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi tengono inoltre conto del vigente CCNL del personale dirigente dell'Area VII – Università e Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, che si intende qui richiamato.
3. Le disposizioni del presente disciplinare si applicano, per quanto compatibili, al conferimento degli incarichi ai responsabili di strutture di livello non dirigenziale istituite ai sensi dell'art.17 dello Statuto secondo le modalità previste dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, fermo restando che i predetti incarichi possono essere attribuiti esclusivamente al personale di ruolo dell'Ente.
4. Si osservano, inoltre, le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, recate dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, recate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art.2 Obiettivi

1. La procedura di conferimento degli incarichi, in ossequio ai principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico in materia di esercizio delle funzioni amministrative, assicura:
 - a) l'adeguata programmazione nel conferimento degli incarichi dirigenziali volta a garantire, da un lato, la continuità dell'azione amministrativa, dall'altro, la certezza delle situazioni giuridiche;
 - b) la pubblicità dei posti dirigenziali vacanti, corredata delle notizie concernenti le competenze ed esperienze professionali richieste in relazione ai compiti afferenti all'incarico dirigenziale;
 - c) la valutazione dell'idoneità tecnica e professionale nonché delle attitudini dei dirigenti a perseguire gli obiettivi fissati dall'organo di vertice;
 - d) la rotazione degli incarichi finalizzata a garantire la più efficace e efficiente utilizzazione delle risorse e a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti in relazione anche alla peculiare flessibilità degli assetti funzionali e organizzativi del CNR e ai connessi processi di riorganizzazione, nonché a prevenire e reprimere eventuali fenomeni corruttivi;
 - e) l'attuazione dei principi di parità e pari opportunità.



Art.3 Natura della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'amministrazione rende conoscibili, mediante pubblicazione di apposito avviso di interpello sul sito Internet istituzionale, i posti di funzione dirigenziale che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta.
2. L'interpello costituisce, da un lato, uno strumento che fornisce all'Amministrazione elementi conoscitivi utili ad operare scelte meditate e efficaci, trasparenti e motivate, dall'altro, una modalità attraverso la quale i dirigenti sono messi in condizione di manifestare il proprio interesse e la propria disponibilità a ricoprire gli incarichi disponibili.
3. La procedura di interpello consente, altresì, all'Amministrazione, accertata l'eventuale insussistenza o l'indisponibilità delle professionalità richieste per l'attribuzione dell'incarico tra i dirigenti di ruolo del CNR, di valutare se ricorrere a professionalità esterne al ruolo della dirigenza con le modalità ed i limiti percentuali previsti dal quadro normativo e contrattuale vigente.

Art.4 Procedura e contenuto degli avvisi di interpello

1. La Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane (di seguito, DCGRU) effettua la ricognizione periodica e l'aggiornamento dei posti dirigenziali vacanti, assicurandone la pubblicità attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale e nella Intranet.
2. La pubblicazione degli interPELLI relativi ai posti dirigenziali deve essere effettuata almeno quarantacinque (45) giorni prima della scadenza naturale dei relativi incarichi.
3. Al conferimento dell'incarico dirigenziale provvede il Direttore Generale del CNR, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. d) dello Statuto, nel rispetto della legge, del contratto collettivo e secondo il presente disciplinare.
4. Ai fini di cui al comma 1, si considerano vacanti i posti di funzione disponibili e quelli che a seguito di revoca, cessazione o risoluzione, ovvero per mancata conferma, non possano essere ricoperti dal dirigente uscente.
5. Gli interessati potranno manifestare la propria disponibilità mediante presentazione di apposita istanza, entro il termine di scadenza dell'avviso (15 giorni). I dirigenti già titolari di incarico dirigenziale, che intendono dare la propria disponibilità a ricoprire il relativo posto, devono presentare istanza al Direttore Generale. Al riguardo, ai fini della risoluzione consensuale dell'incarico in essere, si terrà conto dell'esigenza di assicurare la funzionalità e continuità amministrativa dell'ufficio presso cui risultano già incardinati i dirigenti in questione, anche in riferimento agli obiettivi da conseguire.
6. Successivamente alla scadenza del termine di cui al comma precedente, acquisite le disponibilità degli interessati, l'amministrazione le valuta nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 6.
7. All'esito della procedura valutativa di cui all'art. 6 del presente disciplinare, il Direttore Generale, ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. d) dello Statuto, acquisisce il parere vincolante del Consiglio di Amministrazione sulla validità curriculare del dirigente a cui affidare l'incarico.



8. Qualora non siano pervenute disponibilità o i candidati non soddisfino i requisiti richiesti, l'amministrazione può procedere a una nuova pubblicazione dell'interpello.

Art.5 Soggetti destinatari dell'interpello

1. L'interpello è rivolto ai dirigenti dei ruoli del CNR, che possono manifestare l'interesse all'attribuzione di un nuovo incarico dirigenziale, nonché al personale dirigenziale di altre amministrazioni o ad estranei alla dirigenza, ai sensi rispettivamente dei commi 5-bis, 6 o 6 quater dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti percentuali espressamente previsti dalla normativa.

2. Devono comunque presentare istanza di attribuzione di un nuovo incarico dirigenziale nell'ambito degli interpelli pubblicati, corrispondenti alla fascia di appartenenza e ai requisiti formativi e professionali ivi richiesti:

a) il dirigente nei cui confronti non sia o non possa essere proposto il rinnovo nel medesimo incarico, ricorrendo le condizioni indicate al successivo art.11;

b) il dirigente che rimanga privo di incarico per qualsiasi motivo non programmabile;

c) il dirigente, già collocato in comando, fuori ruolo, aspettativa o altre analoghe posizioni che, per qualsiasi motivo, rientri in servizio presso il CNR.

3. La partecipazione all'interpello da parte di un dirigente titolare di un incarico in corso, non determina alcuna posizione giuridica tutelata rispetto alla risoluzione del contratto relativo all'incarico ricoperto. L'eventuale diniego alla cessazione dell'incarico e alla risoluzione del contratto deve essere adeguatamente motivato.

4. Il dirigente interessato all'attribuzione dell'incarico oggetto di interpello– invia apposita manifestazione di interesse secondo le modalità indicate nell'atto di interpello.

5. La manifestazione di interesse è accompagnata dal curriculum professionale e da una breve relazione del dirigente stesso finalizzata a evidenziare le specifiche motivazioni a sostegno della propria candidatura e ad illustrare la propria visione in merito a come potenziare e organizzare le attività dell'ufficio.

6. La presentazione della manifestazione di interesse non precostituisce, in alcun caso, il diritto al conferimento dell'incarico.

Art. 6 Criteri di valutazione nel conferimento degli incarichi

1. Ai fini della valutazione delle candidature pervenute, Il Direttore Generale del CNR può eventualmente avvalersi anche del supporto di una Commissione di esperti, appositamente nominata. La valutazione può essere effettuata solo su base documentale o prevedere anche colloqui conoscitivi. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, il Direttore Generale dà conto dell'esito dell'interpello e, previa acquisizione del parere vincolante del Consiglio di Amministrazione sulla validità curriculare del dirigente selezionato, provvede al conferimento dell'incarico, dandone altresì notizia nel sito Internet istituzionale. Nel caso in cui sia stata nominata una Commissione di esperti le procedure di selezione, l'esito dell'interpello dovrà essere pubblicato entro il termine massimo di 90 giorni.



2. Ai fini del conferimento di ciascun incarico dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nel CNR e/o nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate anche all'estero presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico.

3. A parità di requisiti e di accertata idoneità all'incarico, il Direttore Generale, nel rispetto dei criteri fissati nel presente disciplinare, valuta prioritariamente le posizioni dei dirigenti di ruolo privi di incarico, inclusi i dirigenti rientrati nel CNR a seguito della cessazione dal collocamento in comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione.

4. La decorrenza dell'incarico dirigenziale non può essere anteriore alla data di attribuzione dello stesso.

5. Nei casi in cui a tutti i dirigenti di ruolo sia stato già conferito un incarico, gli interPELLI, adeguatamente motivati, possono essere riservati al personale estraneo alla dirigenza, ai sensi dei commi 6 quater o 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove indisponibili i posti da attribuire ai sensi dei citati commi, possono essere riservati al personale dirigenziale di altre amministrazioni ai sensi del comma 5 bis dello stesso articolo 19.

Art.7 Curricula dei dirigenti

1. I dirigenti inseriscono e aggiornano il curriculum vitae, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. In conformità a quanto prescritto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, i dirigenti assumono piena responsabilità delle dichiarazioni contenute nel predetto curriculum.

Art. 8 Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al presente disciplinare, sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale, tenendo conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

2. Nel provvedimento di conferimento deve risultare l'oggetto dell'incarico, gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dagli organi di indirizzo nei propri atti nonché la durata dell'incarico che deve essere correlata agli obiettivi prefissati, e comunque non inferiore a tre anni né superiore a cinque, fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 secondo cui la durata degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale non può eccedere il termine di tre anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

3. Il provvedimento di conferimento fa espresso riferimento al rispetto degli obblighi e dei doveri dei dirigenti e richiama le norme sulla responsabilità dirigenziale, disciplinare, civile, penale e amministrativa, contenute nel d.lgs n. 165/2001. Inoltre il provvedimento richiama il codice di



comportamento dei dipendenti pubblici e il codice di comportamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

4. Al provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del d.lgs n. 165/2001.

5. Si applicano le disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale, revoca dell'incarico e recesso dal rapporto di lavoro di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.

6. Gli incarichi sono rinnovabili, previa valutazione positiva da parte degli organi competenti dell'operato del dirigente incaricato in relazione agli obiettivi raggiunti, tenuto conto della relazione sulla performance di ciascuna struttura gestionale validata dall'Organismo di Valutazione.

7. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze dei sistemi di valutazione ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

Art. 9 Incarichi in caso di riorganizzazione delle strutture

Il conferimento degli incarichi dirigenziali relativi ai posti di funzione risultanti dal nuovo assetto dell'Amministrazione Centrale dell'Ente, oggetto di riordino organizzativo è soggetto alla preventiva pubblicazione di apposito avviso di interpello.

Art. 10 Conferimento di incarichi *ad interim*

1. Il conferimento di un incarico *ad interim* ha carattere eccezionale e temporaneo e deve essere debitamente motivato dal Direttore Generale o dal Direttore Centrale.

2. L'*ad interim* può essere conferito, per motivate esigenze organizzative e funzionali, nelle more dell'attribuzione di un incarico secondo le disposizioni del presente disciplinare. Nell'ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico, assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico *ad interim*.

3. L'incarico *ad interim* deve avere una durata certa e deve essere effettuata nel rispetto dei criteri generali, in quanto compatibili, del presente disciplinare, tenendo altresì conto delle seguenti priorità:

- a) attribuzione dell'incarico a dirigenti in servizio nella medesima Direzione Centrale o Generale;
 - b) titolarità di un incarico dirigenziale che abbia ad oggetto materie affini a quelle contenute nell'incarico da conferire, salvo diverse e motivate esigenze di funzionalità;
 - c) pregressa particolare esperienza acquisita nelle materie oggetto dell'incarico da conferire.
4. Fatte salve specifiche e motivate esigenze organizzative e funzionali, di norma al dirigente potrà



essere attribuito un solo incarico *ad interim*.

5. Il trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi di reggenza *ad interim*, è integrato, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo la cui misura determinata dalla contrattazione integrativa potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico ricoperto dal dirigente sostituito. Tale integrazione dovrà essere proporzionata alla durata di effettivo svolgimento dell'incarico.

6. La contrattazione integrativa, nel definire le percentuali di cui al precedente comma, terrà conto, in particolare, dell'eventuale diversità di sede degli incarichi ricoperti, del livello di responsabilità attribuito e del grado di conseguimento degli obiettivi.

Art. 11 Aree a rischio corruzione

1. Gli uffici considerati a rischio corruzione sono quelli individuati dal PTPCT vigente pro tempore a seguito della mappatura dei processi.

Art. 12 Rotazione degli incarichi per i dirigenti nei ruoli dell'Ente

1. Nel rispetto della legge n. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione ha l'onere di verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

2. Il Ciclo Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza individua adeguati sistemi di rotazione delle risorse umane assegnate ai settori a rischio corruzione, nel rispetto della continuità e coerenza con gli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.

3. L'affidamento degli incarichi dirigenziali e di responsabile di struttura è effettuato in base al criterio della rotazione, di cui all'art 2, comma 1, lett. d) del presente disciplinare.

Art. 13 Responsabilità del Direttore Generale o del Direttore Centrale nelle more della decorrenza dell'incarico

1. Il Direttore Generale e il Direttore Centrale assicurano tempestivamente la copertura dei posti dirigenziali vacanti secondo le disposizioni del presente disciplinare.

2. Fino a quando l'incarico è vacante, la responsabilità dell'Ufficio resta attribuita direttamente al Direttore Generale o al Direttore Centrale cui l'unità organizzativa interessata appartiene.

3. Con riferimento al comma 2. resta ferma la possibilità di attribuire un incarico *ad interim* ai sensi dell'art. 10.

Art. 14 Revoca dell'incarico

1. La revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza originaria può avvenire:

a) ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

b) nei casi previsti dall'articolo 22, comma 3, del CCNL Area della dirigenza 1998-2001 del 23 dicembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni;



c) negli altri casi previsti da disposizioni normative o contrattuali.

Art. 15 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si applica il titolo II, capo II, sezione I, del d.lgs. 165/2001 e i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente dell'Area VII.
2. La corretta applicazione del presente disciplinare e l'osservanza puntuale dei termini ivi prescritti costituiscono elementi rilevanti al fine della valutazione dei dirigenti chiamati a darvi attuazione.